

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)

Riferimenti normativi

- l.r. 19/2010 (artt. 3, 4 e 5)*
- l.r. 11/1995

Designazione	Scadenza (data entro la quale la nomina deve essere effettuata)	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
2 componenti	Fine legislatura **	Legislatura regionale (i componenti possono essere riconfermati una sola volta)	31 ottobre 2024

Requisiti specifici

Possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale.

Compenso

Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità mensile di carica pari all'otto per cento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri regionali.

* l.r. 19/2010

Art. 3 – Organi dell'ATER regionale

1. Sono organi dell'ATER regionale:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.

*Art. 4 – Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui due designati dalla Giunta regionale, due designati rispettivamente dai comuni di Perugia e Terni ed uno nominato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI). I componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa che individua anche il Presidente e resta in carica per la durata della legislatura.
3. Al Presidente dell'ATER regionale è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari al trenta per cento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri regionali.
4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari all'otto per cento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri regionali.
5. Il Consiglio di amministrazione si dota di un proprio regolamento per l'organizzazione e il funzionamento.
6. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati una sola volta."

Art. 5 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione:
 - a) stabilisce le linee d'indirizzo generali dell'ATER regionale, fissa gli obiettivi annuali e pluriennali ed approva i piani attuativi d'intervento in armonia con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica;
 - b) adotta i regolamenti di cui all'articolo 15;
 - c) provvede alla nomina del Direttore generale dell'ATER regionale e alla nomina dei dirigenti responsabili delle due unità operative;
 - d) adotta il bilancio di previsione ed il conto consuntivo di ogni esercizio ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria);
 - e) adotta la dotazione organica dell'ATER regionale, nonché le sue eventuali modifiche;
 - f) delibera l'assunzione di mutui o qualsiasi altra forma di accesso al credito;

g) esercita, fatte salve le funzioni attribuite al Direttore generale e ai dirigenti, tutte le funzioni ad esso demandate dalla vigente normativa in materia di edilizia residenziale e di gestione aziendale;

h) definisce le competenze delle unità operative di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alle funzioni di cui all'articolo 2.

2. I regolamenti, il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono trasmessi entro trenta giorni dall'adozione alla Giunta regionale per la relativa approvazione.”.

**** “Art. 15 c.1 l.r. 11/1995 - Scadenza per fine legislatura.**

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

Omissis.

b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

Omissis.”.